

# SCHEMA DI PATTO D'INTEGRITA'

## **Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici (nel seguito, per brevità, Patto) regola i comportamenti degli operatori economici e del personale del Comune di Cannobio, nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cannobio e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte dell'amministrazione.

## **Articolo 2 – Efficacia del Patto**

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale, pattizia dei contratti di Appalto affidati dal Comune di Cannobio e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alla gara. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, l'accettazione deve avvenire da parte di tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
2. Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dal Comune di Cannobio.

## **Articolo 3 – Obblighi degli operatori economici**

1. L'operatore economico:
  - a) Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
  - b) Dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Cannobio;
  - c) Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
  - d) Dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
  - e) Si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune di Cannobio qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
  - f) Si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cannobio qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

- g) Si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e qualora costituiscano reato;
  - h) Si impegna a segnalare possibili conflitti di interesse alla stessa noti relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti;
  - i) Si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico-sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.
  - j) Si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
2. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

#### **Articolo 4 – Obblighi del Comune di Cannobio**

1. Il Comune di Cannobio garantisce che, il personale, i collaboratori del Comune di Cannobio impiegati a qualunque titolo nell'espletamento della selezione e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato sono informati sui contenuti del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni e penali previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. Il Comune di Cannobio si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della Corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
3. Il Comune di Cannobio è obbligato a rendere pubblici di documenti riguardanti l'affidamento degli Appalti Pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

#### **Articolo 5 – Violazione del patto**

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
  - a) L'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria;  
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento:
  - b) La revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Comune di Cannobio può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104. In questo caso si applica una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore

del contratto, secondo la gravità della violazione; è fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

**Articolo 6 – Efficacia del patto di integrità**

Il presente Patto e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.

Luogo e data

.....

L'operatore economico

.....